



COMUNE DI CASTELLAR

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E CATASTO N. 133 DEL 17/12/2018

OGGETTO: ACCATASTAMENTO BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTELLAR - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE

CIG Z46265C738

Art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e linee guida ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016

L'anno duemiladiciotto del mese di dicembre del giorno diciassette nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che il Comune di Castellar fa parte dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, costituitasi con atto 11 Marzo 2014, regolata dallo Statuto pubblicato sul BUR Piemonte n. 2 in data 9 gennaio 2014;

Richiamati i decreti del Presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso in data 1° luglio 2015, con i quali sono stati nominati i Responsabili dei Servizi;

Considerato che il Bilancio di Previsione 2018/2020 è stato approvato in data 29/03/2018, con delibera del Consiglio Comunale n. 10, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 17/04/2018 di assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio per l'anno 2018;

Visto il D.L.VO del 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visto:

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Richiamato l'obbligo di cui all'art. 1, comma 450, Legge 296/2006 e s.m.i che cita: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.

A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”

Tenuto conto che l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. n° 50/2016 stabilisce:

- al comma 2 che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: ... a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- al comma 7 che “L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. n° 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016, ai sensi del quale *“ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”*;

Rilevato pertanto che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 50/2016;

Dato atto che:

- per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
- l'importo complessivo contrattuale delle lavorazioni sopra specificate è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:
 - non appesantire le procedure in appalto al limitato importo della spesa;
 - perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
 - acquisire lo studio quanto prima;
 - coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - non avendo all'interno dell'Ufficio Tecnico personale con adeguate competenze professionali, occorre avvalersi di professionisti specializzati in tali settori;
 - è opportuno avvalersi di operatori locali;

Vista la nota del Sindaco del Comune di Castellar, prot. 2961 del 17.12.2018, con la quale, lo stesso premettendo che in previsione della futura fusione per incorporamento con il Comune di Saluzzo, sarà necessario provvedere all'accatastamento delle proprietà comunali non ancora denunciate o che necessitano di variazioni al Catasto Fabbricati, dando atto della mancanza delle necessarie risorse in capo al Bilancio di previsione 2018 per far fronte a tale spesa e che le necessarie risorse dovrebbero trovare allocazione all'interno degli eventuali finanziamenti concessi in conseguenza della fusione con il Comune di Saluzzo sull'annualità 2019, richiedeva al geom. Davide Giolitti con Studio tecnico in Saluzzo, Piazza Cavour n. 15, C.F. GLTDVD78L08D205V - P.IVA 02812200042, la disponibilità ad assumere incarico di redazione di studio dettagliato delle proprietà immobiliari in capo al Comune di Castellar che devono essere oggetto di accatastamento o variazione catastale, quantificando sin da ora il preventivo per l'espletamento delle pratiche necessarie con una voce di spesa per ogni singola attività, oltre che il preventivo per lo studio in oggetto, precisando che il valore economico dell'affidamento sarà poi determinato incrociando ogni singola voce di spesa per ogni singola pratica con lo studio redatto.

Dato atto che nella medesima nota il Sindaco demandava al sottoscritto geom. Claudio Infossi dell'Ufficio Tecnico Comunale, al ricevimento del preventivo di spesa, l'adozione degli atti necessari all'affidamento dello studio in oggetto, secondo le disponibilità di bilancio ed esso assegnate.

Dato atto che nella citata nota veniva disposto che le prestazioni per le pratiche catastali saranno esercitate in favore del geom. Davide Giolitti secondo il preventivo richiesto all'ottenimento dei contributi statali e regionali che dovrebbero essere concessi per l'avvenuta fusione per incorporamento con il Comune di Saluzzo.

Considerato che risulta necessario, vista la mancanza all'interno del personale dell'Ufficio Tecnico di personale qualificato, ricorrere al supporto di figure specializzate esterne;

Visto il preventivo di spesa presentato dal geom. Davide Giolitti con Studio tecnico in Saluzzo, Piazza Cavour n. 15, C.F. GLTDVD78L08D205V - P.IVA 02812200042, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 2963 in data 17.12.2018, per l'espletamento delle pratiche necessarie all'accatastamento di beni immobili in capo al Comune di Castellar, con l'indicazione di voce di spesa per ogni singola attività e che prevede un importo di Euro 40,00 oltre contributo integrativo CIPAG 4% e marca da bollo da 2,00 € per la redazione studio dettagliato delle proprietà immobiliari in capo al Comune di Castellar;

Atteso che il professionista in parola ha documentata esperienza in materia.

Ritenuto quindi opportuno provvedere ad affidare al geom. Davide Giolitti di Saluzzo, con Studio tecnico in Saluzzo, Piazza Cavour n. 15, C.F. GLTDVD78L08D205V - P.IVA 02812200042, la redazione di uno studio dettagliato delle proprietà immobiliari in capo al Comune di Castellar che devono essere oggetto di accatastamento o variazione catastale, per un importo di € 43,60 comprensivo di contributo integrativo CIPAG 4% e marca da bollo da 2,00 €;

Accertato, in adempimento a quanto disposto dall'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i., che non è necessario fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.), in quanto si tratta di acquisizione di servizi di importo inferiore a € 1.000,00;

Dato atto che al servizio è stato assegnato il CIG: Z46265C738;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Nazionale Geometri prot. 000625157 del 26.11.2018 dal quale risulta la regolarità contributiva del professionista, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 2771 in data 26/11/2018;

Considerata pertanto la necessità di impegnare la somma Euro 43,60 con imputazione al codice meccanografico 08.01.1 - voce 3330 - cap. 1350.99 "INCARICHI PROFESSIONALI A TECNICI ESTERNI." - Missione 08 - programma 01 - titolo 1 macroaggregato 110 - piano finanziario liv. 5 - U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. - del bilancio di Previsione 2018/20 che presenta la necessaria disponibilità

^^^^^^^^^^

Visti:

- l'art.31, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.;
- il preventivo/offerta acquisito agli atti del Comune al prot. 2963 del 17.12.2018 e ritenuto lo stesso adeguato in relazione alle prestazioni professionali da espletarsi;

Preso atto della possibilità di procedere all'affidamento diretto delle prestazioni professionali di cui in oggetto all'operatore economico in parola;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di affidare al geom. Davide Giolitti di Saluzzo, con Studio tecnico in Saluzzo, Piazza Cavour n. 15, C.F. GLTDVD78L08D205V - P.IVA 02812200042, la redazione di uno studio dettagliato delle proprietà immobiliari in capo al Comune di Castellar che devono essere oggetto di accatastamento o variazione catastale, per un importo netto di €. 40,00, oltre contributo integrativo del 4% e marca da bollo da 2,00 €, per un totale di €. 43,60, dando atto che la prestazione per l'esecuzione delle pratiche catastali verrà esercitata in favore del geom. Davide Giolitti di Saluzzo a seguito dell'ottenimento dei contributi statali e regionali secondo il preventivo di spesa acquisito al protocollo del Comune di Castellar al n. 2963 in data 17.12.2018;
2. Di dare atto che il sottoscritto geom. Claudio INFOSSI Responsabile del Servizio Protezione Civile e Catasto dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso è individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
3. Di impegnare, nei confronti del geom. Davide GIOLITTI, la somma di Euro 43,60 con imputazione al codice meccanografico 08.01.1 - voce 3330 – cap. 1350.99 “INCARICHI PROFESSIONALI A TECNICI ESTERNI.” - Missione 08 – programma 01– titolo 1 macroaggregato 110 – piano finanziario liv. 5 - U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. - del bilancio di Previsione 2018/20 che presenta la necessaria disponibilità.
4. Di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni suddette, per l'importo di Euro 43,60 avverrà entro il 31 dicembre 2018.
5. Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Bilancio per il visto di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to: INFOSSI Claudio

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente per gli usi consentiti dalla legge

Castellar, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO